



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 9 novembre 2011

DELIBERA n. 5

SITO GROUPON – OFFERTE PROFESSIONALI VIA INTERNET

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Avv. Nino Scripelliti,

premessi:

-che si sta diffondendo anche nel mercato dei servizi 'attività di siti *internet* , la cui azione consiste nell'offerta di servizi professionali a prezzi largamente inferiori quelli correnti, acquistabili mediante un *coupon non nominativo* (quindi, una sorta di titolo di credito al portatore) venduto dal gestore del sito con pagamento telematico, e da presentare al professionista convenzionato quale mezzo di pagamento del corrispettivo,

-che, con specifico riferimento ai servizi giudiziari e/o stragiudiziali offerti dagli avvocati, la partecipazione da parte degli avvocati a tale sistema di diffusione dei propri servizi, oltre a caratterizzare come prevalentemente commerciale la prestazione del servizio professionale, contrasta con le seguenti norme del vigente codice deontologico:

-articolo 17 bis numero 4, secondo il quale l'avvocato può utilizzare per la comunicazione della sua attività, anche siti *web*, ma alla condizione che siano a lui appartenenti o a lui riconducibili,

-articolo 19 canone I°, secondo il quale è vietato l'accaparramento di clientela inteso come pratica di acquisizione di rapporti professionali mediante offerte da parte dell'avvocato o di altri per suo conto, nei confronti di una pluralità indifferenziata di possibili interessati, anche mediante agenzie o procacciatori

-articolo 19 canone II°, che vieta la corresponsione a terzi di provvigioni o compensi alla presentazione di un cliente,

-articolo 22, che obbliga l'avvocato a mantenere nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà, e che, data la ormai affermata assimilazione dell'attività professionale a quella di impresa (sotto taluni aspetti), consente il richiamo all'articolo 2598 del codice civile che

vieta all'operatore economico gli atti di concorrenza sleale, tra i quali certamente la cessione di servizi a prezzo largamente inferiore a quello corrente ed ai costi sostenuti,

-articolo 35, secondo il quale la base del rapporto d'opera professionale è rappresentata dalla fiducia reciproca tra professionista e cliente, laddove nel caso, la scelta del professionista viene effettuata soltanto in relazione all'entità, modestissima dell'onorario, per quanto è possibile giudicare dalle offerte di professionisti di altre categorie;

-articolo 36 canone II° ove si prescrive che l'avvocato, prima di accettare l'incarico, deve accertare l'identità del cliente e dell'eventuale suo rappresentante, mentre nel caso del quale si tratta, l'avvocato si obbliga alla prestazione di quel determinato servizio per effetto della convenzione con il gestore del sito, con il risultato che l'acquirente del *coupon* acquisisce diritto alla prestazione di quel determinato servizio legale, ancora prima della sua presentazione al professionista e quindi della sua identificazione,

tanto premesso

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze:

ribadendo che la partecipazione da parte dell'avvocato a siti *internet* e comunque ad organizzazioni che offrono di procurare rapporti professionali per la fornitura di servizi legali mediante vendita al pubblico di *coupon o voucher*, e comunque praticando prezzi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione della vigente tariffa professionale e comunque inferiori a quelli correnti, contrasta con le norme deontologiche sopra richiamate,

invita tutti gli iscritti all'albo ed agli elenchi, ad astenersi dalla stipulazione di convenzioni aventi il detto contenuto ed alla partecipazione a tali iniziative commerciali;

dispone procedersi alla verifica circa l'effettivo coinvolgimento di avvocati e/o praticanti nella iniziativa pubblicizzata dal sito "Groupon".

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 14,30.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente